

## **TI\_GERICHTE 15.2002.74 vom 29. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.74)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.74 du 29 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.74 del 29 luglio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.07.2002  
15.2002.74

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2002.00074 Lugano 29 luglio 2002 /EC/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 23 maggio 2002 di \_\_\_\_\_ contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ promosse contro il ricorrente da vari creditori esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta; che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz'indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF); che il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella procedura in corso ( Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205); che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli ( DTF 126 III 86 cons. 3); che nel caso in esame l'UEF di Bellinzona, con la sua riconsiderazione del 13 giugno 2002, decidendo "la chiusura delle procedure esecutive" e il rilascio degli attestati di carenza beni, ha in sostanza integralmente accolto le richieste formulate dal ricorrente \_\_\_\_\_ con l'atto di ricorso del 23 maggio 2002; che nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione del 13 giugno 2002; che di conseguenza il ricorso 23 maggio 2002 è così divenuto privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli; che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 23 maggio 2002 \_\_\_\_\_, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4.  
Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UEF di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.